



CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/08/2026

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL 06/08/2026 DI INIDONEITA' ALLA BALNEAZIONE DI ACQUE MARINE

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 06/08/2026 di interdizione temporanea alla balneazione del tratto di mare sotteso al punto di prelievo:

IT007008031014 - Ponente Caramagna

Vista la comunicazione trasmessa dall'ARPAL rif. ARPAL.REGISTRO UFFICIALE. U.0023530.09-08-2026.h.14:25, acquisita al Protocollo di questo Ente n. 65264/2026 del 10-08-2026, da cui risulta che il campione suppletivo eseguito in data 08/08/2026 e registrato con n° 15097/26 sul punto IT007008031014 - Ponente Caramagna ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti dal D.Lgs.116/2008 e ss. mm. ii.;

Considerato che in virtù della comunicazione di cui sopra si può considerare ripristinata la qualità delle acque di balneazione nel tratto di mare sotteso al suddetto punto di campionamento, e, ai sensi Decreto Interministeriale Salute e Ambiente del 30 marzo 2010, concernente la "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.L.vo 30/05/2008, n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", è possibile la revoca dell'Ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2440 del 30/03/2026 di aggiornamento, individuazione e classificazione qualità delle acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio e disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione 2026, notificato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali della Regione Liguria con la nota registrata agli atti con il Prot. n. 27116 del 31/03/2026;

Visto il D.Lvo 30 maggio 2008 n.116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto il Decreto Interministeriale Salute/Ambiente del 30 marzo 2010;

Visto altresì il D.L.vo 267/2000;

Richiamato lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

che con decorrenza immediata sia riaperto alla balneazione il tratto di mare tratto di mare “Ponente Caramagna”, meglio identificato come segue:

- IT007008031014 – Ponente Caramagna

DISPONE

- che nella zona sopraindicata e specificata sia rimossa la segnaletica indicante il “divieto di balneazione” precedentemente collocata ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 e s.m.i. per i tratti di competenza comunale dal personale degli operai del Comune di Imperia e per i tratti in concessione ai privati da parte dei titolari delle relative concessioni;
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza degli interessati mediante notifica a mezzo pec ai titolari delle concessioni come di seguito individuati:
 - CIRCOLO BORGO CAPPUCCINI CF/P.IVA 91002320082 con sede legale in via Del Ponte n.1 – 18100 Imperia nella persona del Legale Rappresentante Ricci Marino pec borgo.cappuccini@pec.it
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della popolazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.imperia.it;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa a: • A.S.L. n.1 Imperiese; • ARPAL.; • Corpo di Polizia Municipale; • Capitaneria di Porto di Imperia; • Questura di Imperia; • Prefettura di Imperia; • Ministero della Salute; • Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica

dalla Residenza Municipale, li 10/08/2026

IL SINDACO
Claudio Scajola
firmato in originale

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. Liguria secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.